

STATUTO della "FONDAZIONE COTEC"

Approvato il 4/7/07

ART. 1

E' costituita una Fondazione denominata "COTEC - Fondazione per l'innovazione tecnologica", o in breve "FONDAZIONE COTEC", con la denominazione estesa e quella breve indifferentemente scritte, in tutto o in parte, a lettere maiuscole o minuscole.

La Fondazione è gemellata con la "Fundación COTEC" della Spagna e con la "Associação COTEC" del Portogallo e ulteriori gemellaggi possono essere stabiliti con delibera dell'Assemblea dei Fondatori.

ART. 2

La Fondazione ha sede in Roma, presso l'indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero.

ART. 3

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4

La Fondazione ha lo scopo di incoraggiare e promuovere attività, studi, ricerche e corsi di formazione nel campo della ricerca ed innovazione tecnologica, con l'obiettivo di migliorare la competitività tecnologica e scientifica dell'Italia.

Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione:

- svolge attività di elaborazione e di studio di problemi e prospettazione di soluzioni, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; può anche finanziare o cofinanziare dottorati ed assegni di ricerca universitari;

- svolge azioni di coordinamento tra le istituzioni statali e locali, il sistema delle imprese e della ricerca per promuovere la cultura e la competitività tecnologica e scientifica italiana;

- promuove intese con istituti, associazioni, atenei, enti scientifici, culturali ed educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione operanti in Italia e all'estero.

La Fondazione può compiere ogni operazione e qualsiasi attività, necessarie od anche semplicemente utili alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può assumere ad alcun titolo partecipazioni di qualsivoglia natura in società o enti privati che svolgono attività di natura o di rilievo imprenditoriale, né svolge attività di tal sorta.

#### ART. 5

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente Onorario;
- b) il Presidente;
- c) due Vice Presidenti;

- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Consiglio di Amministrazione;
- f) il Comitato dei Programmi;
- g) il Comitato Scientifico;
- h) il Direttore Generale;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) l'Assemblea dei Fondatori.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;
- che sia consentito agli aventi diritto di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

In sede di convocazione possono essere precisati gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto hanno facoltà di convenire, nonché le modalità tecniche del collegamento.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, sono convocate dal Presidente, o dal Direttore Generale, o da altro soggetto delegato dal Presidente, con avviso scritto, anche telegrafico o per posta elettronica, inviato a ciascun componente almeno tre giorni prima della riunione. Per il Consiglio di Amministrazione, il Comitato dei Programmi e l'Assemblea dei Fondatori è sempre necessaria l'indicazione delle materie all'ordine del giorno; per il Comitato dei Programmi e l'Assemblea dei Fondatori è ammessa la delega scritta nei confronti di un altro componente del medesimo organo.

Per tutti gli organi collegiali della Fondazione possono essere fissate una prima ed una seconda convocazione.

Anche in assenza delle suesposte formalità di convocazione, gli organi collegiali sono validamente costituiti se intervengono tutti i componenti.

Di ciascuna riunione dei predetti organi è verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario, nominato a maggioranza anche fra persone estranee agli organi medesimi.

#### ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da venti membri ed è formato da:

- dodici Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Fondatori;
- quattro Consiglieri così nominati: uno dal Ministro per le Riforme e Innovazione nella Pubblica Amministrazione, uno dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno dal Ministro dell'Università e della Ricerca, uno dal Ministro degli Affari Esteri.

Ciascuno dei quattro anzidetti Consiglieri decade con la sostituzione del Ministro proponente.

- il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Fondatori;
- il Direttore Generale, nominato dal Consiglio stesso;
- il Presidente della "Fundación COTEC" di Madrid o un suo delegato;
- il Presidente della "Associação COTEC" di Lisbona o un suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di ritardo od omissione della nomina da parte dei soggetti ad essa legittimati, può ugualmente funzionare purché siano stati nominati almeno due terzi dei Consiglieri.

I Consiglieri, oltre a far parte dell'organo collegiale, esercitano quelle funzioni che vengono loro delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, appositamente documentate e salvo gli emolumenti fissati dall'Ufficio di Presidenza per gli amministratori investiti di particolari

incarichi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni - salva l'eventuale decadenza di quelli di nomina governativa - e possono essere riconfermati.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno o più consiglieri, si procede alla loro sostituzione da parte degli organismi che avevano effettuato la nomina dei consiglieri cessati. I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Se cessa la maggioranza dei Consiglieri in carica, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si provvede alle nuove nomine.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria - di norma esercitati dal Direttore Generale - e straordinaria della Fondazione.

Con apposita deliberazione il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale i propri poteri, esclusi quelli di nomina di componenti gli organi della Fondazione.

In particolare e fatti salvi i poteri e le attribuzioni previsti dal presente statuto, il Consiglio:

- a) nomina il Direttore Generale;
- b) nomina i membri del Comitato Scientifico secondo le previsioni dell'art. 14;
- c) approva il conto consuntivo e il conto preventivo;
- d) approva eventuali regolamenti, di sua iniziativa o su proposta del Presidente o del Direttore Generale; detti

regolamenti, se non contrastano con norme inderogabili o con il presente statuto, vincolano la Fondazione e tutti i suoi organi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o di un Vice Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, senza particolari formalità, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso devono essere informati i Revisori effettivi e dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche via fax o e-mail, dai membri del Consiglio di Amministrazione devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

In caso di parità, anche nelle ipotesi di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, il voto del Presidente vale doppio.

Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i Fondatori, nonché il Presidente del Comitato Scientifico.

#### ART. 7

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione. E' il garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione, del

suo prestigio scientifico e della sua immagine pubblica.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione davanti ai terzi ed in giudizio e la firma.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri previsti dal presente statuto e quelli che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente nomina due Vice Presidenti.

#### ART. 8

Fondatori sono i promotori che hanno dato vita al Comitato per la costituzione della Fondazione, nonché enti pubblici o privati che hanno versato una quota di Euro 258.228,45 (controvalore in Lire: cinquecento milioni) all'atto della costituzione della Fondazione. Sono altresì Fondatori tutti coloro che vengono riconosciuti successivamente come tali dalla maggioranza di due terzi dei Fondatori in carica, avendo versato la somma stabilita dall'Assemblea dei Fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono convocate ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per un esame dell'attività della Fondazione e della sua situazione economica e finanziaria, nonché per la determinazione della somma il cui versamento è necessario per l'assunzione della qualifica di Fondatore.

Esse sono altresì convocate su richiesta di almeno un terzo dei Fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono presiedute dal



Presidente o da un Vice Presidente, o in mancanza dal Direttore Generale, i quali, se non sono Fondatori, non esercitano il diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto, ad eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto, ivi compresa l'estinzione della Fondazione, per le quali occorrono la maggioranza dei due terzi dei Fondatori e la maggioranza semplice dei Fondatori originari non deceduti o estinti.

Le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori - escluse quelle relative all'estinzione della Fondazione o alla nomina dei liquidatori - possono essere adottate, senza particolari formalità, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso devono essere informati i Revisori effettivi e dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche via fax o e-mail, dai Fondatori devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

#### ART. 9

L'Assemblea dei Fondatori nomina il Presidente e dodici componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Comitato Scientifico ed eventualmente uno o più liquidatori.

Infine, nomina anche il Presidente, i due membri effettivi ed i

due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART. 10

Il Presidente Onorario della Fondazione è il garante del ruolo istituzionale della Fondazione medesima. La Fondazione chiede al Capo dello Stato la sua disponibilità ad esercitare la funzione di Presidente Onorario.

#### ART. 11

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E' membro di diritto del medesimo Consiglio di Amministrazione ed assolve i seguenti compiti:

- ha poteri di ordinaria amministrazione ed eventualmente, per delibera del Consiglio di Amministrazione, di straordinaria amministrazione e riferisce sul loro esercizio almeno una volta all'anno allo stesso Consiglio;
- predispone il conto preventivo e quello consuntivo ed il programma di attività della Fondazione e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- amministra i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi;
- dirige l'attività culturale e scientifica della Fondazione;
- può delegare a terzi poteri per singoli atti o categorie di atti. Può nominare coordinatori di specifiche attività centrali o periferiche;
- nomina il Segretario Generale che sovrintende all'attività organizzativa ed amministrativa della Fondazione ed ha

l'incarico della gestione del personale. Se all'atto della sua nomina non è stato fissato un termine, dura in carica fino a revoca da parte del Direttore Generale o dimissioni.

Il Direttore Generale dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

I suoi emolumenti vengono decisi dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Ferme rimanendo la rappresentanza legale e la firma spettanti al Presidente, anche il Direttore Generale ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma.

#### ART. 12

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che la presiede, da due Vice Presidenti e dal Direttore Generale. Supporta l'attività del Presidente.

I due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, sono nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Fondatori; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai Vice Presidenti possono spettare funzioni o incarichi specifici, decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

#### ART. 13

Il Comitato dei Programmi è costituito da un numero variabile di membri, denominati anche Sostenitori. Ne fanno parte,

limitatamente all'esercizio in corso ed a quello successivo, le persone fisiche o i rappresentanti di enti o persone giuridiche che hanno versato - o si sono formalmente impegnate a versare - una somma pari o superiore a quella stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione a questo fine.

Il Comitato dei Programmi esprime un parere per l'elaborazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei programmi di attività della Fondazione.

Il Comitato dei Programmi si costituisce validamente quale che sia il numero degli intervenuti, sotto la presidenza del Presidente o del Direttore Generale, i quali, se non sono Sostenitori, non esercitano il diritto di voto.

#### ART. 14

Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale. È composto dagli ex Presidenti della Fondazione. Ad essi si aggiungono rappresentanti di istituzioni italiane ed internazionali della ricerca scientifica, tecnologica e dell'innovazione e da personalità che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo della Fondazione, ovvero possiedono una riconosciuta competenza nei settori di attività della stessa Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Comitato Scientifico si costituisce validamente quale che sia il numero degli intervenuti.

#### ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Almeno il Presidente ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Collegio dei Revisori controlla la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo statuto e ai regolamenti della fondazione; redige la relazione sul conto consuntivo e un succinto parere su quello preventivo, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione che deve approvare i medesimi conti.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono percepire emolumenti e gettoni di presenza che vengono insindacabilmente decisi dall'Assemblea dei Fondatori. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

ART. 16

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla somma di Euro 1.807.599,14 (controvalore in Lire: 3.500.000.000) indicata nell'atto costitutivo;
- dalle somme versate da ulteriori Fondatori secondo quanto previsto dal precedente articolo 8;
- dai beni pervenuti alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo, nonché dai contributi provenienti da persone fisiche o giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute, ovvero da Istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo;
- da qualsiasi altra entrata derivante da attività o iniziative finalizzate all'incremento del patrimonio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, ivi comprese le quote dei partecipanti a convegni e seminari.

Alle spese occorrenti al suo funzionamento ed allo svolgimento delle sue attività, la Fondazione provvede con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività svolte, con eventuali contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri e, infine, mediante eventuali donazioni o scelte dispositive di privati ed enti, non destinate a fini patrimoniali.

ART. 17

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di giugno il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato da una nota illustrativa - che contiene anche la relazione morale - ed accompagnato dalla relazione dei Revisori; adotta, altresì, le necessarie determinazioni in merito al risultato della gestione. Nella stessa sede il Consiglio di Amministrazione approva il programma di attività, nonché il conto preventivo per l'esercizio in corso, accompagnato dal parere dei Revisori. Non possono essere attribuiti ai componenti gli organi della Fondazione eventuali avanzi di gestione, cointeressenze, beni facenti parte del patrimonio o loro frutti.

#### ART. 18

In caso di estinzione, per qualunque causa, della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto - secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Fondatori - ad uno o più enti che abbiano scopi analoghi, o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 19

Tutte le controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo, del presente statuto e dei regolamenti approvati a norma dell'art. 6, delle quali siano parti la Fondazione e/o i suoi organi o componenti di essi, vengono giudicate da un Collegio di tre arbitri, che decide secondo equità e con lodo irreclamabile, senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio e dispone anche in ordine alle spese del procedimento arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è nominato - su istanza della parte più diligente, proposta almeno quindici giorni dopo la spedizione, all'altra o alle altre parti, di una raccomandata A.R. contenente la comunicazione di avvio della relativa procedura - dal Prefetto di Roma, che sceglie fra le persone fornite della necessaria competenza. Se non vi ha provveduto il Prefetto di Roma, il Collegio sceglie nel proprio seno un Presidente.

Per quanto non disciplinato dal presente statuto e dall'atto costitutivo della Fondazione e in quanto compatibili, si applicano le norme vigenti in materia di fondazioni.